

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-701X

C 213

39° anno

23 luglio 1996

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario</u>	<u>Pagina</u>
I <i>Comunicazioni</i>		
Commissione		
96/C 213/01	ECU.....	1
96/C 213/02	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 92 e 93 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni	2
96/C 213/03	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. IV/M.800 — Siemens/Sommer Allibert Industrie) (¹)	3
96/C 213/04	Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese (¹)	4
96/C 213/05	Parere del comitato consultivo in materia di concentrazioni espresso nella 35ª riunione del 20 dicembre 1995 sul progetto preliminare di decisione relativo al caso IV/M.623 — Kimberly-Clark/Scott Paper (¹)	10
96/C 213/06	Comunicazione a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17 del Consiglio, relativa al caso n. IV/35.293 — IBOS Association (¹)	11

II *Atti preparatori*

Consiglio

96/C 213/07	Parere conforme n. 15/96 emesso dal Consiglio ai sensi dell'articolo 95 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio	13
96/C 213/08	Parere conforme n. 16/96	13


(¹) Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario (segue)</u>	<u>Pagina</u>
96/C 213/09	Parere conforme n. 17/96 del Consiglio ai sensi dell'articolo 95 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio	13
Commissione		
96/C 213/10	Proposta di regolamento (CE) del Consiglio sugli aiuti alla costruzione navale ⁽¹⁾	14
<hr/>		
III <i>Informazioni</i>		
Commissione		
96/C 213/11	Strategia di comunicazione — Procedura ristretta	15
96/C 213/12	Analisi (S & T) dei fattori di valutazione dell'impatto socio-economico degli incidenti e delle malattie legate al lavoro — Bando di concorso V/F/5 relativo all'analisi scientifica e tecnica (S & T) dei fattori utilizzati per valutare l'impatto socio-economico degli incidenti e delle malattie legate al lavoro nonché del rapporto fra la qualità della gestione delle imprese e le loro prestazioni in materia di sanità pubblica e sicurezza sul lavoro (la sanità pubblica e la sicurezza sul lavoro sono un fattore di competitività fra le imprese)	17
96/C 213/13	Invito a presentare progetti volti a promuovere ed a tutelare gli interessi dei consumatori nel 1997	18
96/C 213/14	Valutazione del contenuto tariffario delle informazioni tariffarie vincolanti (ITV) relative alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune — Bando di gara	21
96/C 213/15	Istituzione di un centro di coordinamento dei sistemi obbligatori relativi alle relazioni di incidenti, terza fase (ECCAIRS-3) — Bando di gara n. VII/C-3-37/96 — Procedura aperta	23
96/C 213/16	Studio delle attività attuali e trascorse nel settore dei fattori umani per la preparazione di una politica di sicurezza aerea — Bando di gara n. VII/C-3-38/96 — Procedura aperta	24
<hr/>		

Institut universitaire européen (vedi terza pagina di copertina)



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU (¹)

22 luglio 1996

(96/C 213/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	39,3307	Marco finlandese	5,80388
Corona danese	7,36033	Corona svedese	8,45772
Marco tedesco	1,90859	Sterlina inglese	0,826931
Dracma greca	302,263	Dollaro USA	1,28050
Peseta spagnola	160,946	Dollaro canadese	1,74994
Franco francese	6,46142	Yen giapponese	138,077
Sterlina irlandese	0,796432	Franco svizzero	1,55568
Lira italiana	1933,94	Corona norvegese	8,20290
Fiorino olandese	2,14177	Corona islandese	85,0126
Scellino austriaco	13,4312	Dollaro australiano	1,61946
Scudo portoghese	196,135	Dollaro neozelandese	1,84378
		Rand sudafricano	5,62461

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione sono altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) e un fax a risposta automatica (al n. 296 10 97) che forniscono dati giornalieri concernenti il calcolo dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune.

(¹) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34). Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 92 e 93 del trattato CE**Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni**

(96/C 213/02)

Data di approvazione: 29. 5. 1996**Stato membro:** Francia**Aiuto n.:** N 317/96**Titolo:** Sostegno finanziario ad imprese di trasporti assoggettate al «Piano economico e sociale francese per il trasporto fluviale»**Obiettivo:** Ristrutturare il settore dei trasporti fluviali di merci consentendo soprattutto l'adattamento alle migliori condizioni possibili delle imprese artigiane al mercato della navigazione interna in vista della liberalizzazione**Bilancio:** 39 milioni di FF**Durata:** 1996

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. IV/M.800 — Siemens/Sommer Allibert Industrie)
(96/C 213/03)
(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 15 luglio 1996 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio⁽¹⁾. Per effetto di tale concentrazione le imprese Siemens Aktiengesellschaften e Sommer Allibert Industrie Aktiengesellschaft controllata da Sommer Allibert SA acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del suddetto regolamento il controllo in comune della società di nuova costituzione SAS-Autosystemtechnik GmbH & Co. KG che si configura come impresa comune.
2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
 - Siemens: attività diversificate tra cui quelle relative alla tecnologia per autovetture;
 - SAI: vendita di autovetture e di articoli casalinghi;
 - SAS: abitacoli per autovetture.
3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale sul punto in questione.
4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per telefax [n. (32-2) 296 43 01/296 72 44] o tramite il servizio postale, indicando il numero di caso IV/M.800 — Siemens/Sommer Allibert Industrie, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Direzione B — Task Force Fusioni
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
B-1040 Bruxelles

⁽¹⁾ GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 1; versione rettificata: GU n. L 257 del 21. 9. 1990, pag. 13.

DISCIPLINA COMUNITARIA DEGLI AIUTI DI STATO ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

(96/C 213/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. Introduzione

- 1.1. La disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese⁽¹⁾, adottata dalla Commissione il 20 maggio 1992 prevede che la Commissione proceda ad un riesame della sua applicazione entro tre anni dalla pubblicazione. Le conclusioni di tale riesame, che sono state sottoposte agli Stati membri, inducono la Commissione ad apportare alcune modifiche e precisazioni agli orientamenti definiti nel 1992. D'altra parte la regola de *minimis*, che si applica a prescindere dalle dimensioni delle imprese beneficiarie, forma ora oggetto di una comunicazione distinta e viene resa più flessibile⁽²⁾. Gli aiuti a favore degli investimenti immateriali in forma di trasferimenti di tecnologia beneficeranno d'ora in avanti dello stesso trattamento, a priori favorevole, degli aiuti agli investimenti materiali. Infine, la definizione delle piccole e medie imprese (PMI) è stata adeguata alla definizione armonizzata adottata dalla Commissione⁽³⁾. L'obiettivo principale di queste modificazioni è di proporre regole di applicazione più chiare e più semplici e di tenere conto degli sviluppi della politica comunitaria, in particolare delle raccomandazioni del Libro bianco «Crescita, competitività, occupazione».
- 1.2. Il Consiglio europeo di Cannes, del giugno 1995, ha ribadito nelle sue conclusioni il ruolo determinante delle PMI nella creazione di posti di lavoro e, più in generale, quale fattore di stabilità sociale e di dinamismo economico. È ciononostante assodato che le PMI devono far fronte ad un certo numero di ostacoli che possono frenare il loro sviluppo⁽⁴⁾. Tra questi figurano in primo luogo le difficoltà di accesso al capitale e al credito: l'imperfezione dell'informazione, le reticenze dei mercati finanziari ad assumere rischi e le garanzie limitate che le PMI possono offrire ne sono le cause principali. Anche la limitatezza delle risorse

delle PMI restringe la loro possibilità d'accesso all'informazione, in particolare in merito alle nuove tecnologie e ai mercati potenziali. Infine l'applicazione di nuove normative comporta spesso per le PMI costi più elevati. Le imperfezioni del mercato, che limitano uno sviluppo delle PMI socialmente auspicabile, giustificano l'approccio generalmente favorevole della Commissione nei confronti degli aiuti di Stato alle PMI sempreché, ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE, tali aiuti non alterino le condizioni degli scambi in maniera sproporzionata rispetto al loro contributo alla realizzazione di obiettivi comunitari. La stessa Comunità ha istituito un programma di azione a favore delle PMI⁽⁵⁾.

- 1.3. La politica di concorrenza della Commissione applicata specificatamente agli aiuti alle PMI deve essere coerente con le altre politiche, in particolare quelle relative alle imprese, alla competitività dell'industria, alla ricerca e allo sviluppo tecnologico, nonché alla coesione economica e sociale. Con la pubblicazione della presente disciplina si portano a conoscenza degli Stati membri le regole applicate dalla Commissione ai fini della valutazione, in forza degli articoli 92 e 93 del trattato CE, degli aiuti a favore delle PMI, in modo da renderne prevedibile l'esito e garantire parità di trattamento tra gli Stati membri. Dal canto loro gli Stati membri devono far sì che gli aiuti che intendono concedere siano trasparenti e che la Commissione disponga di tutte le informazioni necessarie per valutarne l'impatto sulla concorrenza. Le regole enunciate nella presente disciplina si applicano qualunque sia la forma di detti aiuti.

2. Requisiti di applicazione del controllo comunitario

- 2.1. L'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CE vieta, salvo alcune deroghe, «gli aiuti concessi dagli Stati

⁽¹⁾ GU n. C 213 del 19. 8. 1992, pag. 2.

⁽²⁾ Cfr. comunicazione della Commissione relativa agli aiuti de minimis adottata dalla Commissione (GU n. C 68 del 6. 3. 1996, pag. 9).

⁽³⁾ Cfr. raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle piccole e medie imprese del 3 aprile 1996 (GU n. L 107 del 30. 4. 1996, pag. 4).

⁽⁴⁾ Cfr. relazione presentata dalla Commissione al Consiglio europeo di Madrid, CSE(95) 2087, pagg. 3 e seguenti.

⁽⁵⁾ Cfr. ad esempio «Le azioni comunitarie a favore delle PMI e dell'artigianato: 1. 4^a Relazione di attività della Commissione in materia di politica delle imprese — 1993 — 2. Relazione della Commissione in materia di coordinamento delle attività a favore delle piccole e medie imprese» [COM(94) 221 def. del 7. 9. 1994].

membri, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza» e che incidono sugli scambi fra Stati membri. Gli aiuti di Stato accordati alle PMI ricadono normalmente nel disposto dell'articolo 92, paragrafo 1. Diversamente dalle misure di carattere generale che favoriscono le imprese del complesso dei settori economici, essi conferiscono un vantaggio a determinate imprese particolari e possono avere un'incidenza sugli scambi intracomunitari, dato che molte PMI esportano parte della loro produzione in altri Stati membri e, nella maggior parte dei settori dell'economia nazionale, il rafforzamento della posizione delle PMI sul mercato nazionale o locale rende più difficile la penetrazione in questo mercato per gli altri produttori della Comunità.

Tuttavia talune PMI, in particolare talune micro-imprese, svolgono attività che non formano oggetto di scambi tra gli Stati membri (ad esempio i servizi zonali di assistenza). Gli aiuti che sono loro accordati per questo tipo di attività non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 1.

2.2. *La regola de minimis*

Se è vero che ogni aiuto alle imprese può alterare la concorrenza, tuttavia non tutti gli aiuti hanno un impatto percettibile sugli scambi e sulla concorrenza tra Stati membri. Ciò vale in particolare per gli aiuti di importo assai poco elevato, benché in generale questi ultimi non siano accordati esclusivamente alle PMI. Siffatti aiuti sono spesso erogati nell'ambito di regimi gestiti da enti locali o regionali.

Ai fini di una semplificazione amministrativa sia per gli Stati membri che per i servizi della Commissione — che deve poter concentrare le proprie risorse sui casi di effettiva importanza a livello comunitario — e nell'interesse delle PMI, la Commissione ha introdotto la regola cosiddetta «de minimis»⁽⁶⁾ che fissa una cifra assoluta quale soglia di aiuto al di sotto della quale si può considerare inapplicabile l'articolo 92, paragrafo 1 e l'aiuto non è più soggetto all'obbligo di previa notificazione alla Commissione in forza dell'articolo 93, paragrafo 3.

⁽⁶⁾ La regola attualmente in vigore è descritta nella succitata comunicazione della Commissione relativa agli aiuti *de minimis*.

3. **Campo d'applicazione della disciplina**

3.1. La Commissione rispetterà gli orientamenti contenuti nella presente disciplina ai fini dell'esame dell'applicabilità della deroga dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) agli aiuti di Stato accordati alle PMI.

3.2. *Definizione delle PMI*

Ai fini della presente disciplina, le «PMI» sono definite conformemente alla raccomandazione concernente la definizione delle PMI adottata dalla Commissione il 3 aprile 1996⁽⁷⁾. Secondo la definizione attualmente in vigore, i cui massimali relativi al fatturato e al totale dello stato patrimoniale possono essere sottoposti a revisione ogni quattro anni in base all'articolo 2 dell'allegato della raccomandazione, le PMI sono imprese:

- aventi meno di 250 dipendenti⁽⁸⁾, e
- aventi: o un fatturato annuo⁽⁹⁾ non superiore a 40 milioni di ECU, o un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di ECU,
- e in possesso del requisito di indipendenza quale definito in appresso.

Ove sia necessario distinguere tra una piccola e una media impresa, la «piccola» è definita come un'impresa:

- avente meno di 50 dipendenti, e
- avente: o un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di ECU, o un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di ECU,
- e in possesso del requisito dell'indipendenza quale definito in appresso.

⁽⁷⁾ Vedi nota n. 3.

⁽⁸⁾ Il numero di dipendenti occupati è calcolato in unità di lavoro-anno (ULA) ed è pari al numero di dipendenti a tempo pieno durante un anno, conteggiando il lavoro a tempo parziale o il lavoro stagionale come frazioni di ULA. L'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile chiuso.

⁽⁹⁾ Per fatturato s'intende ai sensi dell'articolo 28 della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (GU n. L 222 del 14. 8. 1978, pag. 11), modificata da ultimo dalla direttiva 94/8/CE (GU n. L 82 del 25. 3. 1994, pag. 33), l'importo netto del volume d'affari che comprende «gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari».

Sono considerate imprese *indipendenti* quelle il cui capitale o i cui diritti di voto non sono detenuti per il 25 % o più da una sola impresa oppure, congiuntamente da più imprese non conformi alle definizioni di PMI o di piccola impresa, secondo il caso. Questa soglia può essere superata nelle due fattispecie seguenti:

- se l'impresa è detenuta da società di investimenti pubblici, società di capitali di rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo individuale o congiunto, sull'impresa;
- se il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi è detenuto e se l'impresa dichiara di poter legittimamente presumere che non è detenuto per il 25 % o più da una sola impresa, oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi alle definizioni di PMI o di piccola impresa, secondo il caso.

I tre requisiti (numero massimo di dipendenti, fatturato o stato patrimoniale, indipendenza), sono cumulativi, nel senso che tutti e tre devono sussistere. Il requisito dell'indipendenza, secondo il quale il 25 % o più del capitale della PMI non può essere detenuto da una grande impresa, è derivato dalla prassi seguita in molti Stati membri, dove tale quota è considerata come la soglia che può dar luogo al controllo. Per selezionare unicamente le imprese che effettivamente costituiscono delle PMI indipendenti, occorre eliminare le costruzioni giuridiche di PMI che formano un gruppo economico la cui potenza supera quella di una PMI. Ai fini del calcolo del numero massimo di dipendenti e della soglia finanziaria, è quindi necessario sommare i dati dell'impresa beneficiaria e di tutte le imprese di cui essa detenga direttamente o indirettamente il 25 % o più del capitale o dei diritti di voto.

3.3. Campo d'applicazione settoriale

La presente disciplina si applica agli aiuti accordati alle PMI in tutti i settori, ad eccezione di quelli soggetti a regole comunitarie speciali in materia di aiuti di Stato adottate sulla base dei trattati CE e CECA. Tutti gli aiuti concessi alle PMI appartenenti a detti settori sono soggetti alle regole settoriali pertinenti. Attualmente si applicano regole speciali per gli aiuti alla siderurgia, all'industria carboniera, alla costruzione navale, alle fibre sintetiche, all'industria automobilistica⁽¹⁰⁾, alla pesca e ai trasporti nonché per i prodotti di cui all'alle-gato II del trattato (a livello sia della produzione che della lavorazione e della commercializzazione).

⁽¹⁰⁾ Tali regole valgono unicamente se in questi due ultimi settori sono in vigore delle discipline.

4. Criteri di valutazione degli aiuti

4.1. Principi generali

La Commissione può considerare compatibili con il mercato comune «gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività... economiche, sem-preché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse», conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato. Per poter beneficiare di tale deroga, un aiuto di Stato deve, innanzitutto, avere carattere di incentivo: non può, in nessun caso, avere come unico effetto di ridurre in maniera continuativa o periodica i costi che l'impresa deve normalmente sostenere, conservando lo *status quo*, come nel caso degli aiuti al funzionamento⁽¹¹⁾, e dev'essere necessario per conseguire obiettivi che le forze di mercato da sole non permetterebbero di realizzare. Tali obiettivi devono essere d'interesse comune. Infine l'aiuto dev'essere proporzionato agli svantaggi da superare per conseguire i benefici socioeconomici auspicati da un punto di vista comunitario: tali effetti positivi devono prevalere sugli effetti nocivi dell'aiuto sulla concorrenza e sugli scambi.

4.2. Oggetto degli aiuti e intensità ammissibili

4.2.1. Aiuti all'investimento materiale

La disciplina del 1992 non definisce il concetto d'investimento cui si applicano le soglie ivi stabilite nel paragrafo 4.1. Nella prassi la Commissione ha considerato, per motivi di coerenza, che fosse da applicare la definizione d'investimento stabilita nei principi di coordinamento dei regimi di aiuto a finalità regionale⁽¹²⁾, secondo la quale deve trattarsi d'investimento in capitale fisso

— «per la creazione di un nuovo stabilimento, l'ampliamento di uno stabilimento esistente o l'avvio di un'attività connessa con un mutamento fondamentale nei prodotti o nei processi produttivi di uno stabilimento esistente (mediante razionalizzazione, ristrutturazione o ammodernamento)»;

⁽¹¹⁾ In talune circostanze eccezionali, sono autorizzati aiuti al funzionamento nelle regioni aventi i requisiti per beneficiare degli aiuti a finalità regionale in applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a). Cfr. comunicazione della Commissione sul metodo di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c) agli aiuti regionali (GU n. C 212 del 12. 8. 1988), in particolare il punto I.6.

⁽¹²⁾ GU n. C 31 del 3. 2. 1979, pag. 9.

- o
- «effettuato mediante rilevazione di uno stabilimento già chiuso o che lo sarebbe stato ove non si fosse verificata detta rilevazione».

La base assunta per il calcolo dell'intensità comprende il costo reale dei terreni, degli edifici e delle attrezzature. In caso di rilevazione, occorre tener conto dei costi di rilevazione di questi cespiti.

La Commissione potrà autorizzare, in base alla deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), aiuti alle PMI situate al di fuori delle regioni aventi i requisiti per gli aiuti nazionali a finalità regionale⁽¹³⁾, sempreché l'intensità di tali aiuti, espressa in equivalente sovvenzione lordo⁽¹⁴⁾ rapportato a detti costi, non superi:

- il 15 % per le piccole imprese,
- il 7,5 % per le altre PMI, cioè quelle appartenenti alla categoria delle «medie imprese».

Nelle regioni assistite, la Commissione potrà autorizzare a favore delle PMI aiuti che superino il livello di aiuto regionale all'investimento da essa autorizzato a favore delle grandi imprese nella regione in oggetto, nella misura seguente:

- 10 punti percentuali al lordo nelle regioni di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c); purché il totale non superi il 30 % netto;

- 15 punti percentuali al lordo nelle regioni di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), purché il totale non superi il 75 % netto.

Il massimale dell'aiuto sarà applicato indipendentemente dal fatto che l'aiuto provenga interamente da fonti nazionali o che sia cofinanziato dalla Comunità tramite i Fondi strutturali, in particolare il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR).

Qualora i finanziamenti proposti dagli Stati membri riguardino spese che non rientrano nella base di costi ammissibili sopra definita, occorrerà ricalcolare gli aiuti previsti con riferimento a detta base⁽¹⁵⁾. Inoltre gli Stati membri sono liberi di concedere, per spese non ammissibili secondo la definizione della presente disciplina, aiuti entro i limiti autorizzati dalla regola *de minimis*.

4.2.2. Aiuti all'investimento immateriale sotto forma di trasferimento di tecnologia

Il Libro bianco della Commissione su «Crescita, competitività, occupazione» sottolinea l'importanza, ai fini di una politica di competitività globale, di promuovere gli investimenti immateriali e raccomanda di rivedere i criteri di ammissibilità degli aiuti all'industria per eliminare la preferenza di cui godono gli investimenti materiali. È quindi opportuno estendere l'atteggiamento favorevole della Commissione nei confronti degli aiuti alla ricerca e sviluppo, alla formazione e alla consulenza, anche agli aiuti destinati ad incoraggiare le PMI ad utilizzare le tecnologie avanzate che esse non hanno potuto sviluppare direttamente, autorizzando aiuti limitati ai trasferimenti di tecnologie dai laboratori di ricerca o da altre imprese verso le PMI. Del resto, l'asimmetria d'informazione sulle nuove tecnologie tra chi concede la licenza e chi l'ottiene e altre forme d'imperfezione del mercato connesse ai trasferimenti di tecnologia, nonché l'irrecuperabilità dei costi di acquisto di tecnologie specifiche o di know-how possono giustificare un intervento pubblico per questo tipo di spese delle PMI, purché si limiti l'impatto di siffatti interventi sulla concorrenza. Per le PMI situate al di fuori delle regioni aventi i requisiti per gli aiuti nazionali a finalità regionale la Commissione potrà quindi autorizzare aiuti non eccedenti le intensità lorde in appresso specificate, espresse in percentuale dei costi di acquisizione dei diritti relativi a brevetti, licenze, know-how o della

⁽¹³⁾ Cfr. comunicazione della Commissione sul metodo per l'applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c) agli aiuti regionali (GU n. C 212 del 12. 8. 1988, pag. 2), modificata dalla comunicazione della Commissione pubblicata nella GU n. C 364 del 20. 12. 1994, pag. 8.

⁽¹⁴⁾ Cioè, il valore nominale, esclusa l'imposta, dei contributi in conto capitale e il valore attualizzato, esclusa l'imposta, dei contributi in conto interessi, espressi in termini di percentuale del costo dell'investimento. Le cifre nette s'intendono previa deduzione dell'imposta.

⁽¹⁵⁾ Questa regola non si applica alle spese che sarebbero ammissibili nel quadro della tipologia di aiuti descritta in appresso.

concessione di conoscenze tecniche non brevettate⁽¹⁶⁾:

- 15 % per le piccole imprese,
- 7,5 % per le altre PMI, cioè quelle che appartengono alla categoria delle «medie imprese».

Per le PMI situate nelle regioni assistite, la Commissione potrà approvare, per questi stessi trasferimenti di tecnologia, aiuti che superino il livello di aiuto regionale all'investimento da essa autorizzato a favore delle grandi imprese nella regione in oggetto, nella misura seguente:

- 10 punti percentuali al lordo nelle regioni di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), purché il totale non superi il 30 % netto;
- 15 punti percentuali al lordo nelle regioni di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), purché il totale non superi il 75 % netto.

Come per il paragrafo 4.2.1, il massimale di aiuto sarà applicato indipendentemente dal fatto che l'aiuto provenga interamente da fonti nazionali o che sia cofinanziato dalla Comunità tramite i Fondi strutturali, in particolare il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR).

4.2.3. Aiuti alla consulenza, alla formazione e alla diffusione di conoscenze

Un'intensità massima del 50 % lordo è autorizzata in via generale se l'aiuto riguarda i servizi di consulenti esterni per le piccole e medie imprese nuove o preesistenti o sulla formazione per il loro personale, in particolare in materia di gestione, problemi finanziari, nuove tecnologie (tecnologia dell'informazione in particolare), controllo dell'inquinamento, tutela dei diritti di proprietà intellettuale o campi analoghi, oppure per la valutazione della fattibilità di nuovi investimenti a rischio. Ciò nonostante, ogni regime dev'essere valutato in funzione dell'interesse che presenta, tenendo

conto in particolare della distanza dell'attività rispetto al mercato, delle limitazioni del costo per impresa, delle possibilità di cumulo e di altri fattori pertinenti. In talune circostanze eccezionali la Commissione può approvare un aiuto superiore al 50 %. Tale è il caso per le regioni assistite. Anche gli aiuti a favore di campagne generali d'informazione, qualora rientrino nell'articolo 92, paragrafo 1, possono beneficiare di un'intensità superiore se il vantaggio che la singola impresa ne trae sul piano finanziario è esiguo.

È importante precisare che ciò non si applica agli aiuti:

- relativi ad investimenti che possono essere iscritti all'attivo dello stato patrimoniale, dell'impresa come immobilizzi immateriali (spese di ricerca e sviluppo, concessioni, brevetti, licenze, ecc.), esaminati ai punti 4.2.2 e 4.2.5;
- continuativi o periodici, non aventi carattere d'incentivo, che riguardano normali spese di funzionamento dell'impresa (consulenza fiscale ordinaria, servizi regolari di consulenza legale, spese di pubblicità, ecc.).

4.2.4. Aiuti al trasferimento delle PMI

Nella raccomandazione del 7 dicembre 1994 sulla successione nelle piccole e medie imprese⁽¹⁷⁾, la Commissione sottolinea i rischi di cessazione di attività delle PMI, in particolare delle PMI a conduzione familiare, a causa delle difficoltà insormontabili inerenti alla successione. Qualora l'acquirente sia una PMI, quest'ultima può beneficiare di un aiuto alla rilevazione nelle circostanze e secondo le condizioni di cui al punto 4.2.1 relativo agli aiuti all'investimento materiale.

4.2.5. Aiuti per la tutela dell'ambiente

Gli aiuti con finalità ambientali saranno esaminati secondo i criteri definiti nella specifica disciplina comunitaria applicabile agli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente⁽¹⁸⁾. Gli aiuti all'ambiente destinati alle PMI possono beneficiare di una maggiorazione di 10 punti percentuali al lordo rispetto ai tassi normalmente ammessi per le grandi imprese.

⁽¹⁶⁾ Le regole che seguono non riguardano le spese d'acquisizione dei diritti di brevetto, licenze, ecc. che rientrano tra i costi ammissibili di un progetto di ricerca-sviluppo del beneficiario ai sensi della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alla ricerca-sviluppo e che possono beneficiare dei tassi ammissibili per il tipo di progetto di ricerca e sviluppo nel quale si iscrivono (GU n. C 45 del 17. 2. 1996, pag. 5).

⁽¹⁷⁾ GU n. L 385 del 31. 12. 1994, pag. 14. Cfr. anche comunicazione della Commissione relativa a questa raccomandazione, GU n. C 400 del 31. 12. 1994, pag. 1.

⁽¹⁸⁾ Il testo attualmente applicabile è quello pubblicato nella GU n. C 72 del 10. 3. 1994, pag. 3.

4.2.6. Aiuti alla ricerca-sviluppo

Gli aiuti alla ricerca-sviluppo saranno esaminati secondo i criteri definiti nella disciplina comunitaria applicabile agli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo (¹⁹). Gli aiuti alla ricerca sviluppo destinati alle PMI possono beneficiare di una maggiorazione di 10 punti percentuali al lordo rispetto ai tassi normalmente ammessi per le grandi imprese.

4.2.7. Aiuti all'occupazione

Gli aiuti all'occupazione saranno esaminati secondo i criteri definiti negli orientamenti applicabili in materia di aiuti all'occupazione (²⁰). La Commissione riserva in particolare un atteggiamento favorevole agli aiuti finalizzati alla creazione di nuovi posti di lavoro nelle PMI.

4.2.8. Aiuti diretti a conseguire altri obiettivi

La maggior parte dei regimi di aiuto alle PMI notificati alla Commissione rientrano nelle categorie testè descritte. Tuttavia la Commissione può decidere di autorizzare un aiuto per altre misure giustificate volte a promuovere le PMI, ad esempio misure d'incoraggiamento alla cooperazione o misure destinate a promuovere la cultura o la conservazione del patrimonio, purché non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune.

(¹⁹) Il testo attualmente applicabile è quello pubblicato nella GU n. C 45 del 17. 2. 1996, pag. 5.

(²⁰) Il testo attualmente applicabile è quello pubblicato nella GU n. C 334 del 12. 12. 1995, pag. 4.

5. Procedure

- 5.1. Il presente testo sostituisce la disciplina comunitaria adottata il 20 maggio 1992 (²¹). Esso si applica a partire dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.
- 5.2. Ad eccezione dei regimi di aiuti rientranti nella categoria de minimis, la presente disciplina non pregiudica l'obbligo degli Stati membri di notificare, in virtù dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CE, tutti i regimi di aiuto a favore delle PMI nonché qualsiasi modifica ad essi apportata. Per facilitare il compito tanto degli Stati membri che dei servizi della Commissione, con lettera in data 22 febbraio 1994 (²²) la Commissione, ha trasmesso agli Stati membri un modello di notificazione. La Commissione ha inoltre previsto un modello semplificato e una procedura di autorizzazione accelerata (²³) per gli aiuti d'importo o d'intensità modesta.
- 5.3. La presente disciplina lascia impregiudicati i regimi che al momento della sua pubblicazione erano già stati autorizzati, i quali potranno peraltro formare oggetto di un riesame ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1.
- 5.4. Dopo un periodo di tre anni, l'applicazione della disciplina sarà riesaminata e, se necessario, si procederà ad una revisione.

(²¹) Cfr. nota n. 1.

(²²) SG(94) D/2472.

(²³) Il testo attualmente in vigore è la comunicazione della Commissione relativa alla procedura di autorizzazione accelerata per i regimi di aiuto alle PMI e per la modifica dei regimi esistenti, GU n. C 213 del 19. 8. 1992, pag. 10.

PARERE

del comitato consultivo in materia di concentrazioni espresso nella 35^a riunione del 20 dicembre 1995 sul progetto preliminare di decisione relativo al caso IV/M.623 — Kimberly-Clark/Scott Paper

(96/C 213/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. Il comitato consultivo concorda con la Commissione che l'operazione di cui trattasi è di dimensione comunitaria ai sensi dell'articolo 1 e costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento sulle concentrazioni.
2. Il comitato concorda con le definizioni dei mercati del prodotto rilevanti contenute nel progetto di decisione della Commissione.
3. La maggioranza del comitato condivide l'analisi della Commissione secondo la quale il mercato geografico rilevante:
 - a) ha dimensioni almeno europee per le bobine madri;
 - b) non ha bisogno di essere delimitato per i prodotti per comunità;
 - c) è rappresentato dall'Irlanda e dal Regno Unito, che costituiscono un unico mercato, per il tissue igienico, gli asciugatutto da cucina e i tissue facciali e i fazzoletti, prodotti per i quali sono stati rilevati problemi sotto il profilo della concorrenza.

Una minoranza è del parere che l'Irlanda e il Regno Unito non costituiscano un unico mercato geografico per il tissue igienico, gli asciugatutto da cucina e i tissue facciali e i fazzoletti.

4. a) La maggioranza del comitato condivide la valutazione della Commissione secondo la quale, se l'operazione venisse realizzata come proposto inizialmente dalle parti, si instaurerebbe in Irlanda e nel Regno Unito una posizione dominante sui tre mercati rilevanti dei prodotti di carta tissue destinati ai consumatori finali.

Una minoranza del comitato ritiene che la Commissione non abbia dimostrato che si instaurerebbe una posizione dominante sul mercato degli asciugatutto da cucina in Irlanda e nel Regno Unito.

4. b) Il comitato condivide il parere della Commissione secondo cui la concentrazione non porterebbe all'instaurazione di una posizione dominante su un qualsiasi mercato delle bobine madri o dei prodotti per comunità.

5. La maggioranza del comitato condivide il parere della Commissione secondo cui gli impegni offerti da Kimberly-Clark sono sufficienti per risolvere i problemi individuati sotto il profilo della concorrenza e per ripristinare una concorrenza effettiva sui tre mercati rilevanti dei prodotti di tissue in Irlanda e nel Regno Unito.

Una minoranza del comitato ritiene che gli impegni non dovrebbero riguardare anche il mercato degli asciugatutto da cucina e dubita che, ai fini del ripristino di una concorrenza effettiva, l'acquirente delle attività da cedere debba necessariamente disporre della tecnologia TAD.

6. Il comitato concorda con la Commissione che la concentrazione proposta, subordinatamente al pieno rispetto delle condizioni e degli oneri destinati a garantire l'adempimento degli impegni offerti da Kimberly-Clark, debba essere dichiarata compatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell'accordo SEE.

7. Il comitato invita la Commissione a tener conto di tutte le altre osservazioni formulate dagli Stati membri nel corso della discussione.

8. Il comitato raccomanda che il presente parere venga pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Comunicazione a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17 del Consiglio⁽¹⁾, relativa al caso n. IV/35.293 — IBOS Association

(96/C 213/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. Il 4 novembre 1994 la IBOS Association EEIG (in prosieguo «l'associazione») ha notificato degli accordi relativi alla sua costituzione, avvenuta nel 1991, e alla successiva adesione di nuovi associati al fine di facilitare l'utilizzazione di un servizio bancario informatizzato transfrontaliero denominato «Interbank On-Line System» («IBOS»). L'associazione ha richiesto un'attestazione negativa o, in subordine, un'esenzione ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CE e dell'articolo 53, paragrafo 3 dell'accordo SEE.

2. L'associazione era composta in origine dalla «The Royal Bank of Scotland plc» («RBS») (Regno Unito), dal «Banco Santander SA» («Santander») (Spagna) e dal «Banco Comércio e Indústria SA» («BCI»), detenuto al 78,08 % da Santander e al 12,74 % da RBS) (Portogallo). Al momento della notificazione anche il «Crédit Commercial de France SA» («CCF») (Francia) e la «Kredietbank NV» (Belgio) erano divenuti associati. Successivamente sono entrati a farne parte anche la «Unibank A/S» (Danimarca), l'Istituto Bancario San Paolo di Torino (Italia) e l'«ING Bank NV» (Paesi Bassi).

3. Scopo principale dell'associazione è facilitare le attività bancarie transfrontaliere dei propri associati attraverso l'utilizzazione del sistema IBOS, che consente ai clienti di detti associati (sia società che privati) di avere accesso ad una serie di servizi transfrontalieri. Il sistema IBOS è un sistema informativo in rete che consente un collegamento in tempo reale tra i sistemi informativi e i conti dei clienti degli associati, facilitando lo scambio transfrontaliero di dati e servizi bancari. Gli associati intendono fornire servizi di pagamento (inclusi trasferimenti transfrontalieri e prelevamenti in contanti presso gli sportelli delle succursali) e servizi di gestione delle liquidità (incluse l'apertura e la consultazione di conti e la movimentazione di fondi tra conti). È possibile che il numero dei prodotti offerti aumenti ancora. Ogni associato funge da punto di accesso nel sistema di compensazione interno del proprio paese, permettendo in tal modo trasferimenti verso conti di enti creditizi che non fanno parte dell'associazione.

4. Le principali caratteristiche degli accordi in oggetto sono descritte in prosieguo:

Partecipazione

5. Ciascun associato ha il diritto di utilizzare la tecnologia IBOS a livello mondiale e gode del diritto esclusivo di promuoversi come principale fornitore di servizi IBOS nel proprio paese specificato al punto 2. L'adesione di un nuovo associato necessita l'accordo unanime degli altri associati. Si può recedere dall'associazione mediante preavviso di sei mesi, ad eccezione degli enti RBS, Santander e CCF che si sono impegnati a non recedere dall'associazione prima della fine del 1997. Gli associati possono partecipare anche ad altri sistemi bancari elettronici.

Esercizio

6. Gli associati hanno un diritto non esclusivo di utilizzare il sistema IBOS in base ad una licenza di utilizzazione della tecnologia concessa dalla Interbank On-Line System Ltd («il titolare»). Il titolare conserva il diritto di concedere licenze di utilizzazione della tecnologia ad altri enti creditizi. Il titolare ha concesso all'associazione e a tutti gli associati il diritto di utilizzazione dei marchi IBOS commerciali e dei servizi, ivi compreso il diritto esclusivo di utilizzazione del logo IBOS con l'espressione «Euro Banking Services» o «Euro Banking». Gli accordi presi per la costituzione e l'esercizio del titolare non costituiscono parte della notifica-zione.

⁽¹⁾ GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.

Determinazione dei prezzi

7. Gli associati possono stabilire liberamente l'ammontare delle spese da addebitare ai propri clienti. Il cliente che avvia un'operazione deve essere informato delle spese complessive prima di confermare l'operazione stessa, tranne nel caso dei bonifici destinati a conti presso enti creditizi terzi, i cui addebiti a titolo di spese non sono sempre noti agli associati. Il cliente che avvia un'operazione può specificare le modalità secondo le quali veranno addebitate le spese complessive (tutte a suo carico, tutte a carico del beneficiario, oppure ciascuno dei due pagherà le proprie spese). Affinché ciascun associato presso il quale è avviata un'operazione possa informare il cliente delle spese totali, tutti gli associati devono comunicare agli altri le spese che addebitano ai propri clienti.

8. Un associato che offre servizi di prelevamento di contanti o di consultazione del saldo dei conti a clienti privati di un altro associato può applicare le spese di agenzia che ritiene opportune. Le spese di agenzia devono essere addebitate come onere interbancario all'associato presso il quale il cliente ha il conto e non direttamente al cliente.

Avuto riguardo alla sua comunicazione relativa all'applicazione delle regole comunitarie della concorrenza ai trasferimenti bancari transfrontalieri⁽¹⁾, la Commissione intende adottare una posizione favorevole sugli accordi notificati. Preliminary invita pertanto i terzi interessati ad inviare osservazioni, entro un mese dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con il riferimento «IV/35.293 — IBOS Association», a mezzo telefax [n. (32-2) 296 98 07] o per posta al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione Generale della concorrenza (DG IV)
Unità IV/D1
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles/Brussel

⁽¹⁾ GU n. C 251 del 27. 9. 1995, pag. 3.

II
(Atti preparatori)

CONSIGLIO

PARERE CONFORME N. 15/96

emesso dal Consiglio ai sensi dell'articolo 95 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio

(96/C 213/07)

Su richiesta della Commissione, il Consiglio ha emesso il 25 giugno 1996 il suo parere conforme sulla decisione che la Commissione intende adottare in merito alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Federazione russa, che modifica l'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Federazione russa relativo al commercio di taluni prodotti siderurgici.

*Per il Consiglio
Il Presidente
M. PINTO*

PARERE CONFORME N. 16/96

(96/C 213/08)

Con lettera del 18 marzo 1996 la Commissione europea ha richiesto il parere conforme del Consiglio dell'Unione europea per la concessione di un prestito ai sensi dell'articolo 54, secondo capoverso del trattato CECA, per il cofinanziamento dei lavori relativi alla realizzazione del progetto di sistemazione globale dell'aeroporto di Milano Malpensa, denominato progetto «Malpensa 2000».

Nella 1942^a sessione dell'8 luglio 1996 il Consiglio ha dato il parere conforme richiesto dalla Commissione.

*Per il Consiglio
R. QUINN
Presidente*

PARERE CONFORME N. 17/96

del Consiglio ai sensi dell'articolo 95 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio

(96/C 213/09)

In seguito alla richiesta della Commissione, in data 8 luglio 1996 il Consiglio ha dato il suo parere conforme sulla decisione, che la Commissione intende adottare, relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica del Kazakistan sul commercio di taluni prodotti siderurgici.

*Per il Consiglio
R. QUINN
Presidente*

COMMISSIONE

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio sugli aiuti alla costruzione navale

(96/C 213/10)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(96) 309 def. — 96/0165(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 30 aprile 1996)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), l'articolo 94 e l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che non è ancora entrato in vigore l'accordo sulle normali condizioni di concorrenza nell'industria della costruzione e della riparazione navale commerciale⁽¹⁾ concluso tra la Comunità europea e alcuni paesi terzi nel quadro dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE);

considerando che, pertanto, non è ancora entrato in vigore il regolamento (CE) n. 3094/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo agli aiuti alla costruzione navale⁽²⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento, le pertinenti disposizioni della direttiva 90/654/CEE⁽³⁾ sugli aiuti alla costruzione navale continuano ad applicarsi sino all'entrata in vigore dell'accordo OCSE e comunque non oltre il 1º ottobre 1996;

considerando che, qualora l'entrata in vigore dell'accordo OCSE sia ritardata oltre il 1º ottobre 1996, il Consiglio deve adottare, a titolo di misure provvisorie, opportuni provvedimenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il terzo comma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 3094/95 è sostituito dal testo seguente:

«Fintantoché non sarà entrato in vigore il suddetto accordo, le pertinenti disposizioni della direttiva 90/654/CEE si applicano sino all'entrata in vigore dell'accordo stesso e comunque non oltre il 31 dicembre 1998.»

Articolo 2

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU n. C 375 del 30. 12. 1994, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. L 332 del 31. 12. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 380 del 31. 12. 1990, pag. 27, quale modificata da ultimo dalla direttiva 94/73/CE (GU n. L 351 del 31. 12. 1994, pag. 10).

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Strategia di comunicazione

Procedura ristretta

(96/C 213/11)

1. **Ente appaltatore:** Commissione europea, direzione generale dell'agricoltura, unità VI.F.3, rue de la Loi/Wetstraat 130, ufficio 9/7, B-1049 Bruxelles/Brussel.

2. **Categoria di prestazione e descrizione del numero CPC:**

— Nel quadro dei regolamenti (CEE) nn. 1600/92 e 1601/92 del 5. 6. 1992 (GU n. L 173 del 27. 6. 1992) e del regolamento (CEE) n. 3763 del 16. 12. 1991 (GU n. L 356 del 24. 12. 1991), la Commissione intende ricorrere ai servizi di un'agenzia di comunicazione per realizzare una campagna d'informazione e di promozione destinata a far conoscere l'esistenza e i vantaggi del marchio delle regioni ultraperiferiche (Azzorre, Canarie, Guadalupa, Guiana, Madera, Martinica e Riunione), il quale ha come finalità di rendere noti i prodotti agricoli di qualità tipici di queste regioni e stimolarne il consumo. Il marchio deve essere utilizzato dai produttori o fabbricanti delle regioni considerate, riconosciuti dalle autorità competenti, per la commercializzazione di prodotti quali:

ortofrutticoli (esotici e subtropicali) e relativi succhi,

formaggi tipici,

fiori,

rum e liquori specifici,

zucchero di canna e sciroppi,

spezie e oli essenziali,

pesci e gamberetti,

conformi alle norme di qualità e di condizionamento prescritte.

— Le prestazioni che saranno commissionate all'agenzia consisteranno nell'elaborazione e nell'esecuzione di un piano di comunicazione completo, basato su una strategia preliminare stabilita dalla Commissione, con il supporto di tutti i mezzi di comunicazione disponibili.

— I gruppi bersaglio della campagna saranno simultaneamente i produttori e/o trasformatori delle regioni ultraperiferiche, i distributori e i consumatori. Va tenuto presente che il marchio è destinato a diventare una chiave per la diffusione e la valorizzazione dei prodotti agricoli di qualità delle regioni ultraperiferiche.

— L'estensione geografica della campagna abbracerà, in un primo tempo, gli Stati membri produttori (Spagna, Francia e Portogallo) più uno Stato membro pilota del nord Europa (la Germania).

Gli interessati possono ottenere il capitolato d'oneri e le modalità di utilizzazione del simbolo grafico presso il servizio indicato al punto 1.

3.

4. a) Il bando di gara è rivolto ai professionisti della comunicazione.

b), c)

5. L'offerta deve includere l'insieme delle prestazioni enumerate nel capitolato d'oneri.

6.

7. Varianti:

a)

b) Si chiede di aggiungere a questa versione di base una serie di varianti, enunciate distintamente, atte ad accrescere l'efficacia della campagna secondo l'eventuale andamento delle disponibilità di bilancio.

8. **Durata o termine per l'esecuzione della prestazione:** L'inizio dei lavori è previsto entro il mese di 10/1996 e la loro durata è di dodici mesi.

9. Possono partecipare alla gara le imprese e, sotto la responsabilità di un unico contraente, le reti libere o integrate, i consorzi, i partenariati, le associazioni temporanee o altre unioni registrate nello Spazio economico europeo.
10. a)
- b) **Termine ultimo per il ricevimento delle candidature:** 19. 8. 1996.
- c) Le candidature devono essere inviate a mezzo lettera raccomandata o consegnate all'indirizzo indicato al punto 1 entro le ore 18.00 di Bruxelles (farà fede la ricevuta datata e firmata). Devono essere inoltrate in triplice esemplare, all'interno di due buste chiuse, di cui la seconda deve recare il titolo della gara e la dicitura «Non aprire».
- d) L'offerta deve essere redatta in una delle lingue ufficiali della Comunità e corredata di un riassunto in inglese, in francese o in tedesco.
11. **Termine ultimo per la spedizione dell'invito a presentare proposte da parte della Commissione:** 6. 9. 1996.
12. Sarà richiesta una garanzia di buon fine pari al 15 % della dotazione complessiva.
13. Il candidato deve fornire tutte le informazioni utili affinché la Commissione possa valutarne la capacità economica e finanziaria di realizzare la campagna in oggetto.
- Egli deve inoltre essere dotato dell'infrastruttura necessaria e del personale qualificato per condurre una campagna pluridisciplinare e multinazionale; possedere una discreta esperienza dei gruppi bersaglio e dei prodotti agroalimentari citati al punto 2; dimostrare una provata attitudine, in termini di creatività e di marketing, alla realizzazione di campagne multinazionali; avere esperienza in fatto di coordinamento di campagne di comunicazione su scala europea; disporre di risorse umane altamente qualificate; essere disposto ad operare in stretta collaborazione con i servizi della Commissione; possedere una conoscenza generale delle istituzioni europee e del loro funzionamento e/o una precedente esperienza di collaborazione con istituzioni pubbliche.
- Il candidato dovrà produrre i seguenti documenti:
- una dichiarazione bancaria attestante la propria capacità finanziaria di espletare l'incarico commissionatogli, tenuto conto tra l'altro delle modalità di pagamento praticate della Commissione,
 - consuntivi o estratti di consuntivi, nonché una prova del fatturato relativa a prestazioni analoghe eseguite nel corso dei tre esercizi precedenti,
 - i nominativi e il curriculum vitae dei dipendenti addetti alle prestazioni in oggetto;
 - indicazioni concernenti le prestazioni che il candidato intende subappaltare (possibilmente con i nominativi dei subappaltatori e una breve descrizione delle loro qualifiche),
 - presentazione dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni nel campo dell'ideazione, del marketing e della comunicazione.
14. **Criteri di aggiudicazione dell'appalto, per ordine di importanza:** L'appalto sarà aggiudicato all'offerta più idonea, sotto il profilo tecnico ed economico, al conseguimento degli obiettivi; si terrà conto in particolare:
- della creatività dell'impostazione, tenendo presente la complementarietà dei messaggi e di mezzi di comunicazione per i tre gruppi bersaglio,
 - del piano di comunicazione proposto, della sua adeguatezza e del rigore dei metodi e dei mezzi proposti per il coordinamento delle azioni interdisciplinari a livello degli Stati membri interessati,
 - della pianificazione e del bilancio proposto.
- 15.
16. **Data di invio del bando:** 2. 7. 1996.
17. **Data di ricevimento del bando da parte dell'UPUCE:** 2. 7. 1996.
18. Gli offerenti devono essere stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo o in uno Stato firmatario dell'accordo GATT sulla base del principio di mutualità.

Analisi (S & T) dei fattori di valutazione dell'impatto socio-economico degli incidenti e delle malattie legate al lavoro

Bando di concorso V/F/5 relativo all'analisi scientifica e tecnica (S & T) dei fattori utilizzati per valutare l'impatto socio-economico degli incidenti e delle malattie legate al lavoro nonché del rapporto fra la qualità della gestione delle imprese e le loro prestazioni in materia di sanità pubblica e sicurezza sul lavoro (la sanità pubblica e la sicurezza sul lavoro sono un fattore di competitività fra le imprese)

(96/C 213/12)

1. **Ente appaltante:** Commissione europea, DG V/F/5, L-2920 Lussemburgo.

Tel. (352) 43 01-322 79. Telefax (352) 43 01-332 48.

2. **Categoria del servizio e descrizione:** Numero di riferimento CPC: 865 e 866.

Il presente bando riguarda:

- l'analisi S & T dei criteri e parametri (C & P) adoperati per valutare l'impatto socio-economico ed umano degli incidenti di lavoro e delle malattie professionali,
- l'elaborazione di proposte inerenti ai C & P più idonei per un'analisi della situazione nei quindici Stati membri della Comunità e la loro applicazione sul terreno,
- l'analisi dell'efficacia delle misure di sanità pubblica e sicurezza sul lavoro nelle imprese, in particolare nelle PMI,
- l'elaborazione di proposte inerenti ai C & P più idonei per un esame dei possibili rapporti esistenti fra la qualità della gestione e le prestazioni delle imprese nel campo della sanità pubblica e sicurezza sul lavoro,
- l'applicazione di questi C & P a imprese selezionate.

I risultati saranno presentati insieme a suggerimenti riguardo alle possibilità di migliorare la competitività delle imprese dell'Unione europea mediante una maggiore presa in considerazione della sanità pubblica e sicurezza sul lavoro.

3. **Luogo di consegna:** Lussemburgo.

4. I prestatari non potranno presentare offerte relative ad una sola parte dei servizi. Le offerte potranno essere presentate in una o più fasi successive, inerenti all'insieme dei servizi di cui sopra.

5. Le persone giuridiche dovranno indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale addetto alla realizzazione del servizio.

6. Non sono ammesse varianti.

7. **Periodo di validità delle offerte:** Gli offerenti possono considerare che, salvo imprevisti, il contratto di 12 mesi avrà inizio l'ultimo trimestre del 1996; l'offerta dovrà essere valida per un periodo di 12 mesi. Il contratto potrà essere rinnovato due volte in funzione delle necessità di sviluppo della cooperazione e coordinazione e delle risorse finanziarie.

8. **Capitolato d'oneri:** Gli organismi interessati potranno richiedere il capitolato d'oneri completo all'indirizzo di cui al punto 1.

9. **Termine ultimo per la ricezione delle offerte:** Gli offerenti potranno scegliere la modalità di spedizione delle offerte.

Le offerte verranno spedite preferibilmente mediante raccomandata, al più tardi 52 giorni dopo la pubblicazione del bando nella GU, entro le 17.00.

10. **Apertura delle offerte:** L'apertura pubblica delle offerte avverrà il 12. 9. 1996 (15.00), nell'edificio Euroforum, 12, rue Stümper a Lussemburgo.

11. **Garanzie richieste:** Nel caso in cui la somma versata all'aggiudicatario a titolo di anticipo superi i 100 000 ECU, verrà richiesta una garanzia di acconto.

12. **Modalità di pagamento:** 30 % di anticipo entro 60 giorni dalla ricezione della fattura dopo la firma del contratto; 30 % entro 60 giorni a decorrere dalla presentazione ed approvazione della relazione intermedia; il saldo entro 60 giorni dalla ricezione e approvazione della relazione finale.

13. **Forma giuridica:** Da precisare nell'offerta.

14. **Criteri di selezione:** I criteri adoperati per la compilazione della lista dei candidati prescelti sono i seguenti:

- capacità di dimostrare la propria esperienza confermata o di riunire un gruppo con esperienza confermata nell'insieme dei settori interessati dal presente bando (allegare i curriculum vitae ed una lista di riferimento a progetti realizzati nello stesso settore),

- statuto della persona giuridica offerente o delle persone giuridiche del consorzio di offerenti,
- bilanci finanziari e conti dei risultati degli ultimi tre esercizi della persona giuridica offerente o delle persone giuridiche del consorzio di offerenti,
- capacità di lavorare in varie lingue comunitarie,
- accordo bancario per le garanzie richieste ulteriormente.

15. Periodo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: Un anno a decorrere dal termine ultimo della presentazione delle offerte.

16. Criteri di aggiudicazione:

Valore scientifico e tecnico:

- rilevanza e qualità della metodologia proposta per la realizzazione dell'analisi S & T e di studi ed inchieste sul terreno,

- chiarezza e coerenza del piano di lavoro per la realizzazione dei lavori,
- capacità di sviluppare ed assicurare contatti con gli organismi competenti degli Stati membri.

Prezzo:

- somme proposte secondo il quadro riepilogativo del prezzo d'offerta.

Infine, il contratto verrà aggiudicato all'organismo che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri di aggiudicazione sopracitati.

17. Non è stato pubblicato alcun avviso di preinformazione.

18. **Data di spedizione del bando:** 26. 6. 1996.

19. **Data di ricezione del bando da parte dell'UPUCE:** 26. 6. 1996.

20. Il contratto rientra nell'accordo GATT.

Invito a presentare progetti volti a promuovere ed a tutelare gli interessi dei consumatori nel 1997

(96/C 213/13)

Nel progetto preliminare generale delle Comunità europee per il 1997, è previsto che dei crediti potranno essere iscritti nella sezione III (Commissione) capitolo 5-10, onde apportare un contributo finanziario della Comunità a progetti che contribuiscono al miglioramento del livello di protezione dei consumatori.

Il presente bando ha come obiettivo la presentazione di tali progetti e la preparazione della loro valutazione e selezione nelle condizioni previste di seguito, tenendo presente che la concessione di un contributo finanziario rimane vincolato alle decisioni da prendere da parte dell'autorità di bilancio per l'esercizio 1997.

1. Argomenti prioritari

Nel quadro delle priorità della politica dei consumatori, un determinato numero di argomenti è già stato identificato come portatore di un interesse maggiore:

- miglioramento dell'informazione dei consumatori onde aiutarli ad orientarsi verso i prodotti e servizi corrispondenti più precisamente alle loro scelte. I progetti presentati possono ricorrere ai media tradizionali (radio, televisione, carta stampata) o ad altri vettori di divulgazione dell'informazione;

- promozione dell'educazione dei consumatori mediante azioni di promozione della formazione del corpo insegnante su un pubblico giovane o adulto sugli argomenti relativi al consumo;
- agevolazione dell'accesso dei consumatori alla società dell'informazione mediante azioni volte a migliorare le relazioni tra organizzazioni ed organismi connessi alla promozione degli interessi dei consumatori. L'accesso ad Internet ne è un esempio;
- incoraggiamento dell'adozione di comportamenti di consumo durevoli segnatamente mediante azioni volte a verificare e a migliorare la qualità dell'informazione fornita ai consumatori in materia d'impatto ambientale dei prodotti e servizi, o volta ad aiutare i consumatori a privilegiare un modo d'utilizzo ed a migliorare la disponibilità dei prodotti e servizi;

- promozione degli interessi dei consumatori nei settori dei servizi pubblici o privati segnatamente per i servizi finanziari con azioni volte a migliorare la trasparenza, ad agevolare le operazioni transfrontaliere, e in materia di credito, per migliorare la situazione dei debitori.

In materia di servizi di utilità pubblica, le azioni saranno utilmente avviate sulle conseguenze dirette per i consumatori di processi di liberalizzazione, per esempio per l'elettricità, il gas, i trasporti e le telecomunicazioni.

Infine, in materia di sicurezza dei servizi, alcune azioni dovrebbero evidenziare le questioni che presentano una dimensione comunitaria.

- Agevolare la possibilità dei consumatori di ricorrere alla giustizia mediante azioni di promozione dell'attenta applicazione del diritto al consumo, o per esperienze di risoluzioni extragiudiziarie dei litigi, in cooperazione con i settori professionali interessati.

I progetti relativi ad argomenti diversi da quelli summenzionati possono altresì essere presentati, tenendo presente che la loro valutazione non sarà considerata come prioritaria. In maniera generale, verrà concessa un'attenzione particolare ai progetti che hanno una copertura geografica almeno transnazionale e comunitaria.

Tuttavia, e nel rispetto dei criteri di selezione di cui sotto, si terrà conto del pluralismo esistente nei livelli di protezione dei consumatori, segnatamente quando la presa in considerazione degli interessi dei consumatori in alcuni Stati membri accusa un ritardo sensibile.

2. Criteri di selezione dei progetti

Al momento della valutazione delle domande eleggibili, le proposte saranno selezionate sulla base dei criteri seguenti:

- qualità del rapporto costo/beneficio;
- importanza dell'effetto moltiplicatore a livello comunitario;
- capacità a sviluppare una cooperazione efficace tra i vari partner associati ai progetti;
- mezzi impiegati per sviluppare una cooperazione transnazionale durevole, segnatamente mediante lo scambio e la gestione comune di esperienze di sensibilizzazione dei consumatori e degli operatori economici;
- mezzi messi in opera per garantire la diffusione più ampia dei risultati delle azioni e progetti realizzati.

3. Condizioni di aggiudicazione di un concorso finanziario

- Possono beneficiare di tale contributo comunitario tutte le persone fisiche o morali nonché le associazioni di persone fisiche che sono, in modo effettivo, responsabili dell'esecuzione dei progetti.
- Non sono eleggibili le azioni in corso o concluse, i progetti di ricerca o di studio.

— Il concorso comunitario prende esclusivamente la forma di un contributo finanziario il cui importo è determinato sulla base di una percentuale della stima delle spese che il beneficiario intende realmente sostenere durante la realizzazione del progetto, e che, in regola generale, non potrà superare il 50 %.

- Il beneficiario si impegnerà a garantire il cofinanziamento del progetto selezionato e terrà una contabilità analitica, specifica al progetto in causa. Al termine del progetto il beneficiario dovrà presentare uno stato delle spese ed entrate reali connesse al progetto e l'importo finale del contributo comunitario sarà calcolato in applicazione della percentuale fissata, tenendo conto delle spese reali e delle altre entrate che hanno contribuito direttamente alla realizzazione del progetto.
- La realizzazione del progetto deve intervenire entro un termine massimo di 18 mesi a decorrere dalla data della firma della dichiarazione. Il calendario dettagliato delle realizzazioni deve essere accluso alla domanda.

4. Presentazione e disbrigo delle domande

- La domanda deve essere redatta in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea e deve essere esplicitamente formulata in termini di contributo finanziario. Se un offerente intende proporre più progetti, ognuno di questi sarà oggetto di una domanda distinta.
- La domanda deve essere corredata di una scheda amministrativa, di una scheda tecnica e di una scheda di bilancio, secondo i modelli che figurano in allegato, e per i quali tutte le rubriche devono essere servite. La domanda ed ogni scheda devono essere datate e firmate dal richiedente.
- La presentazione delle domande deve essere fatta entro e non oltre il 31. 10. 1996, all'indirizzo seguente:

Commissione europea, direzione generale XXIV - Politica dei consumatori, RP 3 5/25, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel.

Tutti i documenti richiesti per ogni domanda devono essere inviati in triplice copia all'indirizzo summenzionato.

Ogni proposta deve essere inoltrata unicamente per via postale, il timbro della posta facente fede per la data di presentazione.

- Dopo esame e selezione delle domande, l'offerente sarà immediatamente informato della decisione che è stata presa, la quale non potrà essere oggetto di alcun ricorso. In caso di approvazione da parte della Commissione, un contratto espresso in ECU, sarà concluso tra la Commissione e l'offerente.

Allegato: presentazione della domanda

Dovrà seguire e rispettare scrupolosamente la struttura e la numerazione seguenti:

I. Scheda amministrativa

- I.1. Nome (+ sigla) dell'ente offerente.
- I.2. Indirizzo, telefax, telefono.
- I.3. Nome e titolo del responsabile esecutivo.
- I.4. Nome e titolo della persona abilitata a firmare il contratto.
- I.5. Regime giuridico: numero di registrazione, data e luogo di registrazione, base giuridica.
- I.6. Statuti e membri.

L'offerente dovrà accludere nell'allegato 1 il testo completo degli statuti dell'organizzazione, l'elenco dei membri del consiglio di amministrazione o del suo comitato esecutivo e dei suoi affiliati, nonché la loro funzione e la rappresentatività.

- I.7. Banca, nome, indirizzo, telefax, telefono.
- I.8. Numero del conto completo e vidimato (il conto sul quale sarà versata la sovvenzione della Commissione deve essere aperto a nome dell'organizzazione che firma il contratto, e deve trovarsi nei paesi della sede di detta organizzazione (accludere nell'allegato 2 un documento rilasciato dal servizio contabile o dalla banca del beneficiario).
- I.9. Specificare se una richiesta di finanziamento è stata sollecitata presso un altro servizio della Commissione relativa a tale progetto.
- I.10. Elenco dei contratti firmati e/o contributi finanziari ricevuti dai servizi della Commissione europea o di altre istituzioni europee da parte del beneficiario dall'1. 1. 1991. Tale elenco deve indicare il riferimento del contratto, il titolo del progetto, l'importo concesso e l'istituzione o DG interessata.

II. Scheda tecnica: descrizione del progetto**II.1. Titolo del progetto.****II.2. Dati tecnici.**

La struttura seguente dovrà essere seguita:

- riassunto del progetto, di preferenza in inglese o in francese,
- obiettivi connessi al progetto,
- azioni previste,

- risultati attesi,
- dimostrazione quantitativa e qualitativa sul modo in cui i criteri di selezione saranno presi in considerazione,
- calendario indicativo di realizzazione del progetto.

Tale scheda dovrà, tra l'altro, fornire un'informazione quantitativa e qualitativa completa sul modo in cui i criteri di selezione sono presi in considerazione, e nell'ordine stabilito al punto 2.

III. Scheda di bilancio

Sia a livello delle spese che delle entrate, il bilancio preventivo deve essere presentato in modo dettagliato, equilibrato ed essere espresso in valuta nazionale (non in ECU). Sarà composto nel seguente modo:

- III.1. Il costo totale del progetto presentato come segue:
 - III.1.1. le spese che il beneficiario intende realmente sostenere mettendo chiaramente in evidenza le categorie seguenti: spese di personale, spese generali, spese di spostamento, spese di materiale (ivi comprese quelle informatiche), spese di subappalto.
 - III.1.2. Le spese direttamente connesse al progetto che saranno sostenute da terzi.
 - III.1.3. Le spese «in natura», ovvero ogni costo che non comporterà alcun flusso finanziario reale.
- III.2. Contributo richiesto (indicare la percentuale).
- III.3. Entrate:

Indicare tutte le fonti di finanziamento (ivi compresi i finanziamenti provenienti da altri servizi della Commissione o da altre istituzioni od organizzazioni specificando gli importi richiesti).

Per ogni finanziamento, si prega di precisare se è stato confermato o se è in corso di negoziazione.

Le entrate dovranno essere presentate nel modo seguente:

- III.3.1. Le entrate reali, ovvero quelle che comportano un flusso finanziario a favore del beneficiario.
- III.3.2. Gli «apporti in natura» (prestiti gratuiti di aule o di materiale, volontariato, spese sostentate da terzi e non rimborsate dal beneficiario, ecc.).

Una guida pratica per la presentazione delle spese e entrate può essere ottenuta su richiesta all'indirizzo di cui al punto 4 del bando.

Valutazione del contenuto tariffario delle informazioni tariffarie vincolanti (ITV) relative alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

Bando di gara

(96/C 213/14)

1. **Ente appaltante:** Commissione europea, Direzione generale XXI - Dogane e imposizione indiretta, sig. J. Girao, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel.

Telefax 296 43 46.

2. **Categoria del servizio:** Categoria 27: Altri servizi.

Descrizione del servizio: La Commissione prevede la realizzazione di un lavoro di valutazione del contenuto tariffario della banca dati contenente le informazioni tariffarie vincolanti (ITV), in particolare mediante l'analisi delle 70 000 classificazioni tariffarie disponibili sinora, nonché della loro conformità alla nomenclatura combinata (NC). Questo lavoro di ispezione e di analisi della banca dati dovrà permettere ai servizi della Commissione di disporre degli strumenti necessari per un'applicazione corretta ed uniforme della NC, nonché di giungere ad un trattamento paritario ed equo degli operatori economici in seno alla Comunità.

Il contratto è suddiviso in 3 lotti che coprono la totalità dei 97 capitoli in cui è suddivisa la nomenclatura combinata (NC):

- lotto 1) valutazione del contenuto tariffario delle ITV nel settore agricoltura/chimica;
- lotto 2) valutazione del contenuto tariffario delle ITV nel settore tessile/vario;
- lotto 3) valutazione del contenuto tariffario delle ITV nel settore meccanico.

3. **Luogo di consegna:** I risultati dei lavori dovranno essere consegnati nei locali della Commissione a Bruxelles.

4. Le persone giuridiche dovranno indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale addetto alla realizzazione del servizio.

5. L'offerente potrà presentare un'offerta per uno o più lotti.

6. Non sono ammesse varianti.

7. **Durata del contratto:** La durata dei contratti è prevista per un periodo di 12 mesi a decorrere dal 1. 12. 1996.

8. a) **Richiesta del capitolato d'appalto e delle informazioni supplementari:** Le richieste del capitolato d'appalto dovranno essere inviate esclusivamente per posta o telefax all'indirizzo seguente:

Commissione europea, DG XXI, sig.ra M. Massagé, MDB 4/16, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel, telefax (32-2) 296 65 01.

Nelle loro richieste gli interessati avranno l'obbligo di precisare il loro nome ed indirizzo, nonché il riferimento del bando di gara, vale a dire XXI/96/CB-3026.

Le richieste di informazioni tecniche supplementari potranno essere inviate unicamente per posta o per telefax all'indirizzo seguente: Commissione europea, DG XXI, sig. G. Siccardi, MDB 1/33, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel, telefax (32-2) 296 43 46.

- b) **Termine ultimo per la presentazione delle richieste:** Le richieste di cui al punto 8.a) non saranno più soddisfatte oltre il 6. 9. 1996.

9. a) **Termine ultimo per la ricezione delle offerte:** Il termine ultimo per la consegna delle offerte è stato fissato al 13. 9. 1996 (16.00), presso l'ufficio MDB 4/16, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel.

- b) **Indirizzo al quale dovranno essere inviate le offerte:** Commissione europea, settore finanziario, sig.ra M. Massagé (MDB 4/16), rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel.

- c) Le offerte dovranno essere redatte in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea.

10. L'apertura delle offerte è prevista per il 16. 9. 1996 a Bruxelles.

Gli offerenti che desiderano assistere all'apertura delle offerte sono pregati di rivolgersi alla sig.ra Massagé, unicamente per iscritto, telefax (32-2) 295 65 01, almeno 5 giorni lavorativi prima della data di apertura delle offerte.

12. Modalità di finanziamento e di pagamento:

- 30 % entro 60 giorni dalla firma del contratto,
- 40 % entro 60 giorni dall'approvazione della relazione intermedia,
- il saldo entro 60 giorni dall'approvazione, da parte della Commissione, della relazione finale.

13. Forma giuridica dell'associazione: Gli offerenti potranno presentare un'offerta comune.

In caso di selezione e prima della firma del contratto, la Commissione potrà esigere dagli offerenti di costituire un'associazione la cui forma giuridica sia conforme alla legislazione nazionale od europea.

14. a) La capacità finanziaria ed economica dell'offerente sarà valutata in base ai seguenti elementi:

- una breve descrizione dell'attività economica dell'offerente, in relazione all'offerta oggetto del presente contratto,
- il volume d'affari complessivo ed il volume d'affari relativo alla prestazione di servizi simili a quelli da prestare nel contesto del presente contratto, realizzati dall'offerente negli ultimi 3 anni.

b) La capacità tecnica dell'offerente dovrà essere comprovata a sostegno dei seguenti documenti:

- una lista dei principali servizi prestati negli ultimi 3 anni,
- l'indicazione del numero medio degli occupati e dell'importanza del personale dirigente negli ultimi 3 anni,
- una dichiarazione relativa ai mezzi tecnici a disposizione dell'offerente per la prestazione dei servizi, più precisamente mezzi di studio e di ricerca,
- eventualmente, un'indicazione relativa all'intenzione dell'offerente di subappaltare una parte del contratto,

- una struttura organizzativa adeguata, un numero sufficiente di collaboratori che permetta di effettuare il lavoro entro i termini fissati,

- capacità di realizzare un collegamento informatico con i servizi della Commissione.

c) Capacità professionali: Gli offerenti dovranno soddisfare congiuntamente le condizioni seguenti:

- conoscenza approfondita della regolamentazione comunitaria relativa alla classificazione tariffaria delle merci,
- conoscenza della regolamentazione relativa alle informazioni tariffarie vincolanti,
- conoscenza tecnica del(i) prodotto(i) in questione,
- conoscenze in materia di terminologia,
- conoscenze linguistiche adatte per il settore in questione.

15. Periodo di validità dell'offerta: All'offerente verrà richiesto di rimanere vincolato alla sua offerta fino al 13. 3. 1997.**16. Criteri di aggiudicazione del contratto:** Il contratto verrà aggiudicato alle offerte economicamente più vantaggiose, sulla base dei seguenti criteri:

- il valore tecnico del metodo proposto,
- i termini di consegna,
- il prezzo.

17.**18.** Non è stato pubblicato alcun avviso di preinformazione nella GUCE.**19. Data di spedizione del bando:** 11. 7. 1996.**20. Data di ricezione del bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali:** 11. 7. 1996.**21.** Il contratto rientra nell'accordo GATT.

Istituzione di un centro di coordinamento dei sistemi obbligatori relativi alle relazioni di incidenti, terza fase (ECCAIRS-3)

Bando di gara n. VII/C-3-37/96

Procedura aperta

(96/C 213/15)

1. **Ente appaltante:** Commissione europea, Direzione generale Trasporti, all'attenzione del sig. Jean-Pol Henrotte, BU 33 5/78, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel.

Tel. (32-2) 296 82 96. Telefax (32-2) 296 70 82.

2. **Categoria del servizio e descrizione:** Istituzione di un centro di coordinamento dei sistemi obbligatori relativi alle relazioni di incidenti, terza fase (ECCAIRS-3).

Gli obiettivi della fase in questione sono:

- a) la progettazione e la realizzazione dell'ambiente operativo del sistema ECCAIRS (European Coordination Centre for Aircraft Incident Reporting Systems);
 - b) la progettazione di un sistema di informazione al servizio delle autorità nazionali dell'aviazione civile per la raccolta di informazioni relative agli incidenti aerei, conformemente alle norme internazionali in vigore.
3. **Luogo di esecuzione:** La sede del contraente.
 4. **Disposizioni che riservano l'esecuzione del servizio ad una professione particolare:** Non applicabile.
 5. Il presente contratto non è divisibile in lotti.

6. **Varianti:** Non sono ammesse varianti.

7. **Durata del contratto:** 12 mesi a decorrere dalla data della firma del contratto.

8. a) **Nome e indirizzo del servizio presso il quale può essere richiesto il capitolato d'appalto:** Vedi punto 1.
- b) **Termine ultimo per la presentazione delle richieste:** 14. 8. 1996.
- c)

9. a) **Termine ultimo per la ricezione delle offerte:** 9. 9. 1996.

- b) **Indirizzo al quale dovranno essere inviate:** Commissione europea, Direzione generale Trasporti, archivi, BU 33 1/09, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel.

10. a) **Personne ammesse ad assistere all'apertura delle offerte:** L'identità e la funzione delle persone che desiderano assistere all'apertura delle offerte dovrà essere precisata per telefax al numero di cui al punto 1, entro e non oltre il 18. 9. 1996 (al massimo due persone per ogni offerta).
- b) **Data, ora e luogo dell'apertura delle offerte:** L'apertura delle offerte avverrà il 23. 9. 1996 (10.30), avenue de Beaulieu 33, B-1160 Bruxelles.
11. **Cauzioni e garanzie:** Verranno preciseate nel capitolo d'oneri.
12. **Principali modalità di finanziamento e di pagamento:** Verranno preciseate nel capitolo d'oneri.
13. **Forma giuridica che l'associazione di offerenti aggiudicataria del contratto dovrà adottare:** Non applicabile.
14. **Criteri di selezione:** Le competenze del potenziale contraente saranno valutate in base ai seguenti criteri:
 - esperienza nel campo del trattamento degli incidenti,
 - esperienza nel campo dei sistemi informatizzati,
 - qualifiche del personale addetto alla realizzazione dei lavori.
15. **Periodo durante il quale l'offerente è vincolato alla sua offerta:** 6 mesi a decorrere dal 9. 9. 1996.
16. **Criteri di aggiudicazione del contratto:**
 - conformità alle condizioni preciseate nel capitolo d'appalto,
 - metodologia proposta e carattere innovativo del contenuto,
 - cooperazione attiva con le autorità dell'aviazione civile che hanno partecipato alle fasi 1 e 2.
17. **Altre informazioni:** Non applicabile.
18. **Data di spedizione del bando:** 11. 7. 1996.
19. **Data di ricezione del bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee:** 11. 7. 1996.

Studio delle attività attuali e trascorse nel settore dei fattori umani per la preparazione di una politica di sicurezza aerea

Bando di gara n. VII/C-3-38/96

Procedura aperta

(96/C 213/16)

1. **Ente appaltante:** Commissione europea, direzione generale Trasporti, all'attenzione del sig. Jean-Pol Henrotte, BU 33 5/78, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel.

Tel. (32-2) 296 82 96. Telefax (32-2) 296 70 82.

2. **Categoria di servizio e descrizione:** Realizzazione di uno studio sulle attività attuali e trascorse nel settore dei fattori umani visti sotto due aspetti:

- attività nel settore dell'aviazione,
- attività generiche nel settore dei fattori umani.

3. **Luogo di esecuzione:** Negli uffici del contraente.

4. **Esecuzione del servizio riservata ad una professione particolare:** Non applicabile.

5. Il contratto non può essere suddiviso.

6. **Varianti:** Varianti non ammesse.

7. **Durata del contratto:** 12 mesi a decorrere dalla data della firma del contratto.

8. a) **Nome ed indirizzo del servizio presso il quale il capitolato d'appalto può essere richiesto:** Vedi nome ed indirizzo di cui al punto 1.

- b) **Termine ultimo per la presentazione di tali domande:** 14. 8. 1996.

c)

9. a) **Termine ultimo per la ricezione delle offerte:** 9. 9. 1996.

- b) **Indirizzo al quale devono essere inviate:** Commissione europea, direzione generale Trasporti, archivi, BU 33 1/09, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel.

10. a) **Personne ammesse a presenziare all'apertura delle offerte:** Le generalità e la funzione delle persone che intendono presenziare all'apertura delle offerte devono essere trasmesse per telefax al nu-

mero indicato al punto 1 entro e non oltre il 18. 9. 1996 (massimo due persone per offerente).

- b) **Data, ora e luogo di tale apertura:** Le offerte saranno aperte il 23. 9. 1996 (15.30), avenue de Beaulieu 33, B-1160 Bruxelles.

11. **Cauzioni e garanzie richieste:** Saranno indicate nel capitolato d'appalto.

12. **Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento:** Saranno indicate nel capitolato d'appalto.

13. **Forma giuridica specifica che dovrà assumere il raggruppamento di fornitori al quale sia aggiudicato l'appalto:** Non applicabile.

14. **Criteri di selezione:** Le competenze del contraente potenziale saranno valutate sulla base dei seguenti criteri:

- esperienza nel settore dell'aviazione civile,
- esperienza nel settore dei fattori umani,
- qualifiche del personale incaricato della realizzazione del contratto.

15. **Periodo durante il quale l'offerente è vincolato dalla sua offerta:** 6 mesi a decorrere dal 9. 9. 1996.

16. **Criteri di aggiudicazione dell'appalto e loro ordine di importanza:**

- conformità al capitolato d'appalto,
- metodologia proposta e carattere innovatore del contenuto,
- trasposizione nel settore aeronautico di approcci e metodi già sperimentati in altri settori.

17. **Altre informazioni:** Non applicabile.

18. **Data di invio del bando:** 11. 7. 1996.

19. **Data di ricezione del bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee:** 11. 7. 1996.



INSTITUT UNIVERSITAIRE EUROPÉEN DE FLORENCE

Le département d'histoire et civilisation annonce la vacance d'un poste de professeur en

- a) **HISTOIRE DE L'EUROPE CENTRALE**
ou
- b) **HISTOIRE DE L'EUROPE DE L'EST**

Les deux domaines couvrent toute spécialisation sur toute période située entre le XVI^e siècle et la fin du XIX^e. «Europe centrale» est définie largement, comme l'ensemble des territoires où l'allemand était parlé.

Le poste, vacant à compter de septembre 1997, sera pourvu au niveau de professeur A 5/A 6, correspondant approximativement en France à la deuxième classe du corps des professeurs d'université. Le candidat nommé (h/f) aura à assurer un enseignement de troisième cycle, superviser les thèses de doctorat de chercheurs venant de divers pays de la Communauté et développer un projet de recherche. Le recrutement est fait par contrat de quatre ans, renouvelable une fois. Les rémunérations sont établies par référence aux grilles de traitements en usage aux Communautés européennes.

Les candidats doivent avoir des publications importantes à leur crédit, l'expérience de la supervision de thèses, une parfaite connaissance de l'allemand et/ou d'une langue d'Europe orientale. Les candidatures doivent comprendre:

- un *curriculum vitae* détaillé et la liste des publications,
- un échantillon des publications récentes les plus importantes,
- la description détaillée des recherches envisagées à l'Institut (5 à 10 pages avec si nécessaire une traduction en français ou en anglais),
- les noms et les adresses d'au moins deux référents,
- des indications sur les connaissances linguistiques.

Elles doivent être adressées avant le **15 novembre 1996** à:

Dominique Delaunay
Conseiller pour les affaires académiques
Institut universitaire européen, Badia Fiesolana
I-50016 San Domenico di Fiesole (FI)
Télécopieur: (39) 55 4685 405
Téléphone: (39) 55 4685 320
E-mail: delaunay@datacomm.iue.it
Web: <http://www.iue.it/>

auprès duquel des informations complémentaires sont disponibles.